

2011/08.02/000058

AUTORIZZAZIONE N 506 DEL 10/07/2013

L.R. 44/00 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I.: RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA IN CAPO ALLA DITTA CARNI DOCK S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO SITO IN LAGNASCO (CN), STRADA MANTA, N. 5/A ATTIVITÀ: 6.4 A) : MACELLI AVENTI UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI CARCASSE DI OLTRE 50 TONNELLATE AL GIORNO

Premesso che

- la ditta CARNI DOCK S.r.l. con sede legale in Pinerolo e impianto sito in Lagnasco (CN), Strada Manta, n. 5/A e' in possesso di un'autorizzazione integrata ambientale per le attività IPPC **6.4 a)**: Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore provinciale n. 374 del 20/04/2007, valida sino al 30/10/2012;
- con la Determinazione dirigenziale n. 879 del 23/12/2009, è stato preso atto della variazione di indirizzo della sede legale della ditta CARNI DOCK S.r.l. - P. I.V.A. 05824120017 - dal Comune di Pinerolo al Comune di Lagnasco, in Strada Manta, 5/A;
- con la Determinazione dirigenziale n. 1291 del 3/03/2010 è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale della ditta CARNI DOCK S.r.l. a seguito di modifiche non sostanziali e modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- con nota prot.n. 91309 del 04/10/2011, l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia ha comunicato che alcune modifiche dello stabilimento in progetto sono escluse dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale;
- in data 20/04/2012 la ditta CARNI DOCK S.r.l. con sede legale e impianto sito in Lagnasco (CN), Strada Manta, n. 5/A – P. I.V.A. 05824120017 - ha presentato istanza, nei termini di legge, e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra;
- con comunicazione del 02/05/2012 (prot.prov. n. 40630 del 04/05/2012) la ditta ha illustrato le suddette modifiche consistenti nella realizzazione di:
 1. una nuova porzione di fabbricato, i cui locali interni sono un ampliamento dell'esistente area di spedizione merci (riferimento al corrispondente intervento "A" del progetto elaborato dallo Studio tecnico Geometri Associati Geo2D);
 2. un nuovo fabbricato/edificio, i cui locali interni saranno adibiti all'esercizio di una nuova attività, per la lavorazione interna (disossatura) di prodotti stagionati (riferimento al corrispondente intervento "B" del progetto elaborato dallo Studio tecnico Geometri Associati Geo2D);

3. realizzazione di nuovi locali di servizio (riferimento al corrispondente intervento "D" del progetto elaborato dallo Studio tecnico Geometri Associati Geo2D) e lo spostamento della zona dedicata al lavaggio degli automezzi impiegati per il trasporto di bestiame (riferimento al corrispondente intervento "E" del progetto elaborato dallo Studio tecnico Geometri Associati Geo2D).

considerandole non sostanziali in quanto non determinano incrementi del valore soglia della capacità produttiva;

- con nota prot. n. 45839 del 21/05/2012 è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, i Comuni di Lagnasco, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile del Dipartimento di prevenzione Servizi Veterinari A.S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta CARNI DOCK S.r.l., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - i funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia che hanno curato l'istruttoria;
 - un Collaboratore Tecnico del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - un Dirigente del Servizio Veterinario dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Saluzzo;
 - il Titolare, il Responsabile Sicurezza Alimentare e Consulenti per la ditta CARNI DOCK S.r.l.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 57934 del 21/06/2012, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 14/09/2012, la Ditta CARNI DOCK S.r.l. ha chiesto il differimento dei termini di risposta alla richiesta integrazioni;
- con nota prot. n. 87128 del 9/10/2012, la Provincia ha concesso la proroga di che trattasi;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 15/10/2012, la Ditta CARNI DOCK S.r.l. ha chiesto un'ulteriore proroga di 60 giorni dei termini di risposta alla richiesta integrazioni;
- con nota prot. n. 90542 del 22/10/2012, la Provincia ha concesso l'ulteriore proroga richiesta;
- in data 21/12/2012, la ditta CARNI DOCK S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta utile per la stesura del presente provvedimento autorizzativo;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 4775 del 21/01/2013, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza;
- non sono pervenuti ulteriori pareri o osservazioni da parte degli stessi;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto si ritiene che lo stabilimento sia in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento associato all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; in particolare il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 che ha inserito la disciplina dell’A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ora abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- D.M. 29 gennaio 2007 (Decreti concernenti l’emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici e di raffinerie, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

evidenziato che

- sei mesi prima della scadenza è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e, pertanto, il gestore ha continuato l'attività sulla base del precedente provvedimento, in ossequio all'art. 29-octies, comma 1 D. Lgs 128/2010;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DISPONE

- 1) di rinnovare sino a tutto il 30/06/2018**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla ditta CARNI DOCK S.r.l. con sede legale e impianto sito in Lagnasco (CN), Strada Manta, n. 5/A – P. I.V.A. 05824120017 - per l'esercizio dell'**Attività IPPC: 6.4 a)** : Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno
- 2) di vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 3) di approvare** l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche (D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i.), come descritto nella comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 05/03/2012;
- 4) di disporre** la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Lagnasco, al Dipartimento Provinciale dell'Arpa di Cuneo, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN1 di Saluzzo, al Dipartimento di prevenzione Servizi Veterinari A.S.L. CN1 e all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;
- 5) che**, in caso della variazione della titolarità dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore devono darne comunicazione alla Provincia di Cuneo, per il tramite del SUAP competente per territorio, **entro trenta giorni**, anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 6) che**, in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**; salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) di dare infine atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;

EVIDENZIA –

- che, a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- che, nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;

- almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento, il gestore deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla Provincia, tramite il SUAP competente per territorio, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnova ogni cinque anni (o ogni otto anni, qualora il sito risulti registrato ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, o ogni sei anni, nel caso di impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001), a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, confermandole o aggiornandole;
- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Lagnasco i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati dalla Provincia di Cuneo;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordicies del D.Lgs. 152/06, come modificati dal D.Lgs 128/2010;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia, Via Massimo d'Azeglio, 8 – Cuneo;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rinnovo

CARNI DOCK SRL - LAGNASCO

ALLEGATO TECNICO 1

<u>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE</u>	2
<u>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE</u>	2
<u>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</u>	2
<u>ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC</u>	6
<u>Confronto con MTD</u>	6
<u>Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA</u>	7
<u>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI</u>	7
<u>Ciclo produttivo</u>	7
<u>Uso dell'energia</u>	8
<u>Emissioni in atmosfera</u>	9
<u>Scarichi acque reflue</u>	12
<u>Recupero fanghi in agricoltura</u>	15
<u>Gestione rifiuti diversi dai fanghi</u>	20
<u>Emissione sonore</u>	20

Inquadramento territoriale ed ambientale

L'insediamento in oggetto, in base al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45-44286 del 30 maggio 1985, ricade in zona **PC8 (Aree Produttive e Terziarie confermate)**; le aree omogenee del suddetto strumento urbanistico confinanti sono:

- A NORD: zona PC2 Area Produttiva terziaria confermata;
- A EST: in piccola parte zona RC6 Aree Urbane consolidate; per la restante parte zona A Area per Attività Agricola;
- A SUD: zona A Area per Attività Agricola;
- A OVEST: zona A Area per Attività Agricola.

Il Comune di Lagnasco non è altresì inserito nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

Come risulta dal vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Lagnasco, aggiornato rispetto alla Zonizzazione Acustica precedentemente riportata nella documentazione A.I.A. agli atti, l'insediamento Carni Dock ricade in "CLASSE V – Area prevalentemente industriale", con fasce cuscinetto in classe IV. I ricettori sensibili (case civile abitazione) sono ad Est.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

Le attività produttive dell'impianto sono sostanzialmente invariate rispetto a quanto documentato nel corso del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La Società Carni Dock S.r.l. opera nel settore della macellazione di suini, con attività di:

- trasporto e ricevimento di animali vivi;
- macellazione di carni suine;
- lavorazione di carni suine;
- vendita all'ingrosso con trasporto e consegna.

La potenzialità dello stabilimento è pari a 114 t/giorno di carcasse (105 t/giorno nel 2010).

Il ciclo produttivo si può sintetizzare nelle seguenti fasi:

Flusso di approvvigionamento e di macellazione dei suini:

(...omissis...)

Flusso del sezionamento a caldo

Il ciclo di sezionamento a caldo prevede l'esecuzione delle fasi di lavoro di seguito riportate:

- Scarico della mezzena sul tavolo di sezionamento;
- Asportazione sugna;
- Distacco coscia;
- Taglio coxale e marchiatura a fuoco della coscia: la coscia viene portata in cella per essere poi rifilata con maggiore facilità;
- Taglio pancetta/panettoni;
- Distacco della spalla;
- Separazione lardello;
- Distacco del busto;
- Taglio carrè, costine, filetti;
- Disossatura dei vari tagli su richiesta del cliente;
- Bollatura ad inchiostro;

- Movimentazione e trasporto nelle celle di raffreddamento con l'uso di transpalletts manuali;
- Stoccaggio in cella;
- Spedizione.

Flusso del sezionamento a freddo

Prelievo dalla cella frigorifera

Si possono effettuare due tipologie di lavorazione:

1. Rifilatura cosce su linea semiautomatica, lavorazione del magro di coscia e successivo stoccaggio in cella frigorifera;
2. Rifilatura altri tagli per confezionamento in scatole per successivo congelamento e stoccaggio in cella.

Flusso disossatura di prodotti stagionati (prosciutti) (nuova attività)

- ricezione/spedizione di prodotti in osso e/o confezionati;
- stoccaggio per la conservazione ed il mantenimento dei parametri di stagionatura dei prodotti in osso, mantenuti in condizioni di temperatura e umidità controllate;
- disossatura dei prodotti stagionati;
- stoccaggio per la conservazione ed il mantenimento dei parametri di stagionatura dei prodotti lavorati/confezionati, mantenuti in condizioni di temperatura e umidità controllate;
- confezionamento dei prodotti in spedizione.

Flusso di spedizione e trasporto

- Prelievo dalle celle di raffreddamento;
- Trasporto dalle celle frigorifere al locale spedizione mediante uso di carrelli elevatori elettrici;
- Allestimento ordine;
- Carico e spedizione con automezzi aziendali refrigerati e autorizzati al trasporto di carne suina oppure a cura del Cliente.
- Pulizia ed igiene ambientale dei locali e delle attrezzature a fine ciclo di lavorazione.

Flusso di commercializzazione

- Ricevimento prodotto (tagli di carne macellata/lavorata);
- Stoccaggio prodotto;
- Carico e spedizione con automezzi aziendali refrigerati e autorizzati al trasporto di carne suina oppure a cura del Cliente.

Nel corso di vigenza dell'AIA la ditta ha attuato delle modifiche non sostanziali che non hanno determinato alcun incremento del valore della capacità produttiva, si tratta in particolare di:

- ampliamento del cortile dell'impianto, delle stalle e dei box per animali;
- costruzione vasca depuratore;
- piazzale lavaggio automezzi.

Vi è stato un successivo ampliamento, escluso dalla fase di valutazione impatto ambientale, che è consistito nella realizzazione di:

- una nuova porzione di fabbricato, i cui locali interni sono un ampliamento dell'esistente area di spedizione merci (riferimento al corrispondente intervento "A" del progetto elaborato dallo Studio tecnico Geometri Associati Geo2D);
- un nuovo fabbricato/edificio, i cui locali interni saranno adibiti all'esercizio di una nuova attività, per la lavorazione interna (disossatura) di prodotti stagionati (riferimento al corrispondente intervento "B" del progetto elaborato dallo Studio tecnico Geometri Associati Geo2D);
- realizzazione di nuovi locali di servizio (riferimento al corrispondente intervento "D" del progetto elaborato dallo Studio tecnico Geometri Associati Geo2D) e lo spostamento della zona dedicata al lavaggio degli automezzi impiegati per il trasporto di bestiame (riferimento al corrispondente intervento "E" del progetto elaborato dallo Studio tecnico Geometri Associati Geo2D).

Impianti ed attività ausiliari

Energia

- Le centrali termiche sono costituite da

Identificazione	M1 CALDAIA
Anno di costruzione	2004
Modello	VAPOPRES LVP 1500
Potenza termica nominale (MWt)	1,163
Tipo di impiego	Produzione acqua calda e vapore per uso tecnologico
Fluido termovettore	Vapore bassa pressione (0,98 bar)
Combustibile	metano
Rendimento termico %	90
Punto di emissione corrispondente	E2

Nuova Linea di disossatura

Identificazione	M5
Anno di costruzione	2012
Modello	ARTAX 320
Potenza termica nominale (MWt)	0,350
Tipo di impiego	Riscaldamento ambienti, produzione acqua sanitaria e alimentazione batterie UTA
Fluido termovettore	Acqua
Combustibile	metano
Rendimento termico %	98.5
Punto di emissione corrispondente	E8

- Altri impianti termici sono:

Identificazione	M2 FIAMMATRICE
Anno di costruzione	2000
Modello	BF2 414
Potenza termica nominale (MWt)	0,8
Tipo di impiego	Generazione di fiamme libere all'interno della camera di fiammatura
Fluido termovettore	n.a.
Combustibile	metano
Rendimento termico %	Non fornito dal costruttore
Punto di emissione corrispondente	E1

Identificazione	M3 IDROPULTRICE
Anno di costruzione	1992
Modello	HDS 1290ST GAS
Potenza termica nominale (MWt)	0,092
Tipo di impiego	Produzione acqua calda in pressione per usi sanitari e per lavaggio e pulizia locali di lavoro
Fluido termovettore	Acqua
Combustibile	metano
Rendimento termico %	Non fornito dal costruttore
Punto di emissione corrispondente	E3

- Pompe di calore M6 e M8;
- Scambiatore di calore M7;
- Impianto fotovoltaico
 - n. previsto di pannelli: 950;
 - potenza elettrica nominale: 410,06 kWp;
 - tipologia di pannello: silicio policristallino, coperto da vetro protettivo e bordo in metallo.
- Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio di potenza elettrica nominale pari a 440 kW e termica nominale pari a 1,33 MW.

Emissioni in atmosfera

Non vi sono variazioni per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dello stabilimento, pertanto il quadro emissivo rimane sostanzialmente invariato, ad eccezione delle emissioni diffuse e delle emissioni del gruppo elettrogeno di emergenza, che vengono inserite in autorizzazione.

Le emissioni diffuse della linea fanghi, che vengono stabilizzati biologicamente con aerazione prolungata, sono adeguatamente contenute, in quanto gli stessi vengono disidratati per centrifugazione in ambiente chiuso.

Gli sfiati del trasporto pneumatico emettono in ambiente di lavoro.

Attingimento idrico e scarico acque reflue

L'acqua industriale viene emunta da un pozzo privato ed è utilizzata, oltre che per i lavaggi, nelle varie fasi del ciclo produttivo come vapore a bassa pressione e acqua sanitaria a varie temperature, prodotti nella centrale termica dello stabilimento. Per gli usi domestici la ditta è allacciata al pubblico acquedotto. Nel 2012 l'attingimento è stato pari a 54000 m³/anno.

I reflui generati nelle varie linee di lavorazione del macello e dalla zona di lavaggio mezzi sono intercettati e convogliati all'impianto di depurazione aziendale, sito all'interno dell'insediamento.

In seguito al trattamento biologico, le acque depurate sono scaricate in modo discontinuo (a orari programmati) in corpo idrico recettore superficiale detto "Bealera Manta".

Le acque di raffreddamento, che non necessitano di depurazione, sono convogliate nella rete di captazione delle acque bianche meteoriche per lo scarico nello stesso corpo idrico superficiale.

Il processo depurativo delle acque di scarico industriali (impianto del tipo "a fanghi attivi" con aerazione prolungata) consiste nelle seguenti fasi di trattamento:

- grigliatura: per l'eliminazione di scorie grossolane o grumi, pregiudizievoli al buon funzionamento delle altre macchine (pompe, etc.);
- equalizzazione/omogeneizzazione circa 600 m³ ;
- trattamento biologico SBR circa 2300 m³ utili (2500 m³ totali);
- abbattimento spinto dell'azoto;
- ispessimento statico dei fanghi stabilizzati circa 100 m³;
- disidratazione dei fanghi stabilizzati per centrifugazione.

La massima capacità di trattamento del depuratore è pari a 340 m³/die (6.900 abitanti eq.).

Il depuratore è dotato di controllo in continuo del pH nella vasca di ossidazione con dosaggio automatico dei necessari chemicals per la correzione dell'acidità. Il monitoraggio del tenore di ossigeno e del volume di solidi sospesi nella stessa vasca è effettuato manualmente con frequenza quotidiana.

L'azienda ha, altresì, realizzato un parziale riuso delle acque depurate per il lavaggio degli automezzi aziendali impiegati per il trasporto del bestiame.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

Lo stabilimento Carni Dock si avvale di due reti idriche interraste separate, per lo scarico disgiunto dei reflui di processo dalle acque bianche (meteoriche e di raffreddamento).

Nella seconda rete, oltre alle acque di raffreddamento aziendali, confluiscono tutte le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline, delle zone esterne di cortile e dei piazzali adibiti alla circolazione dei mezzi, per i quali si esclude la possibilità di una contaminazione delle stesse.

Nella rete interrata per l'intercettazione e la raccolta delle acque reflue di processo (lavaggio, pulizia e sanificazione di locali ed attrezzature di lavoro e da liquami di origine animale) confluiscono anche le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dalle zone esterne dell'impianto per le quali è effettivamente ipotizzabile un rischio di contaminazione (superfici scolanti).

La ditta ha aggiornato il Piano in base agli ampliamenti realizzati provvedendo ad individuare una zona "scolante" (secondo la definizione del Reg. 1/R) nell'area lavaggio mezzi. Le acque meteoriche ivi ricadenti sono unite a quelle di processo ed inviate al depuratore aziendale.

Utilizzo fanghi in agricoltura

I fanghi provenienti dall'impianto di depurazione dell'azienda vengono avviati ad utilizzazione agronomica. Dall'analisi delle relazioni annuali sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione agronomica, pervenute negli ultimi cinque anni, è emersa una forte variabilità del quantitativo di fango prodotto.

In seguito a variazioni strutturali dell'azienda alcune particelle, destinate all'utilizzazione agronomica dei fanghi, hanno subito una riduzione di superficie, pertanto, l'istante ha provveduto ad acquisire nuovi appezzamenti. Lo spandimento dei fanghi di depurazione avviene sui terreni elencati nella Tabella Terreni, riportata nel capitolo "Quadri emissivi, limiti e prescrizioni", per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, secondo le quantità previste dalla vigente normativa.

La superficie colturale a disposizione, ammontante ad **Ha 5.16.55**, è costituita tutta da seminativo, caratterizzato da coltivazioni in rotazione di cereali autunno vernini quali frumento e orzo in alternanza a mais.

Il quantitativo massimo spandibile è pari a **84,66 t nel triennio** (corrispondente a circa 28,22 ton/anno, in media) di sostanza secca.

Sicurezza industriale

La Società Carni Dock S.r.l. ha provveduto a individuare ed identificare le zone interne allo stabilimento classificate a rischio di esplosione, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, Titolo XI "Protezione da atmosfere esplosive (ATEX)" con attuazione delle relative norme di prevenzione e di protezione, contenute in dettaglio nella specifica relazione tecnica elaborata in data 06/12/2010. Nello stabilimento non sono presenti sostanze pericolose nei quantitativi di cui all'allegato I del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.

L'impianto non è da considerarsi a rischio di incidente rilevante e pertanto non è soggetto agli adempimenti di cui al suddetto decreto legislativo.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD

Il confronto con le MTD era stato condotto in occasione del rilascio dell'AIA e non essendo cambiati i documenti di riferimento, si ritiene l'analisi fatta a suo tempo ancora valida. Per quanto riguarda le modifiche intervenute si ritengono anch'esse compatibili con le suddette MTD.

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo in sede di Conferenza di Servizi ha relazionato nel merito precisando che i punti di emissione non sono dotati di sistema di abbattimento; il rilascio in atmosfera avviene in continuo, in modo dipendente dagli orari di lavoro per le attività di

macellazione e lavorazione delle carni. Le suddette sorgenti di rilascio non danno luogo ad emissioni nocive per l'ambiente, né a odori sgradevoli.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse dall'impianto di depurazione, il Dipartimento Provinciale ARPA, dopo una descrizione dell'impianto e delle condizioni di depurazione, conclude che le emissioni diffuse in atmosfera di metano, ammoniaca e protossido di azoto sono da ritenere del tutto trascurabili.

Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni odorigene connesse con le operazioni di ricevimento e macellazione, si evidenzia che la ditta attua le misure tecniche ed organizzative necessarie per il controllo ed il contenimento delle stesse all'interno dello stabilimento.

La ditta ha effettuato due indagini per monitorare la presenza di odori, la prima con un metodo qualitativo interno e la seconda avvalendosi di una società specializzata che ha svolto le valutazioni secondo la metodologia dell'olfattometria dinamica (UNI 13725:2004).

Dal contributo del Dipartimento Provinciale ARPA emerge, che i controlli condotti effettuati hanno rilevato alcune criticità non rilevanti dal punto di vista ambientale e che la ditta ha provveduto a regolarizzare; per il resto gli esiti sono stati positivi.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio e a quella per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
9. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che in ogni caso consentono il controllo in remoto;
10. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

Emissioni in atmosfera
Quadro emissivo e limiti di emissione

STABILIMENTO: CARNI DOCK S.r.l.						CODICE IMPIANTO: 004104/06					
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	FIAMMATRICE	10000	8	CONTINUA	65	COVNM (1) POLVERI	10 5	0,1 0,05	8	0,45	-
2	CALDAIA	ESCLUSA DA AUTORIZZAZIONE SOTTO SOGLIA All.IV parte I									
3	IDROPULTRICE	ESCLUSA DA AUTORIZZAZIONE SOTTO SOGLIA All.IV parte I									
5	VASCA DI SCOTTATURA	3000	8	CONTINUA	35	Inquinanti trascurabili	-	-	8	0,30	-
6, 7	Trasporto pneumatico	Emissioni diffuse contenute in ambiente di lavoro									
8	Linea fanghi	Emissioni diffuse contenute in ambiente di lavoro									
9	Gruppo elettrogeno a gasolio 1,33 MWt	(2)	-	Attivazione in caso di emergenza		Emissioni trascurabili per il solo utilizzo di emergenza	-	-	2,3	Due marmitte da 1,1 m ciascuna	-

(1) per COVNM si intendono i Composti Organici Volatili non metanici espressi come Carbonio Organico Totale
(2) dato non disponibile in quanto non fornito dal costruttore

Prescrizioni specifiche

- 1) Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
- 2) I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
- 3) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
- 4) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
- 5) qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata **entro 8 ore** alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- 6) i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti UNI 10169, UNI EN 13284-1 (se rilevato il parametro Polveri) e UNI EN 15259. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
- 7) lo sbocco dei condotti di scarico dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
- 8) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 9) gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;

Autocontrolli iniziali

- 10) per i punti di emissione nuovi o modificati, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissivo di cui al presente Allegato: per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;

11) l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

Monitoraggi periodici

12) per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, secondo la periodicità indicata nel Quadro Emissivo;

13) l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;

14) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15) a far data dal 01/01/2014 deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale – 3

N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore	Volume medio annuo scaricato			Limiti di emissione	Impianti/-fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media			
						m ³ /g	m ³ /a		
S1	Sp1TD	Depuratore privato per il trattamento dei reflui di lavorazione e derivanti dalle aree lavaggio mezzi	Periodico 2 ore/giorno 7 giorni/settimana (in funzione del carico)	AS BEALERA MANTA	2010	150	55000	Tabella 3 dell'Allegato 5, parte terza D.Lgs. 152/06 già all'uscita dell'impianto di depurazione (pozzetto.1). (cfr. planimetria Tavola Unica Novembre 2012)	SI Biologico fanghi attivi SBR
	Sp1-M + Sp11-M	Cortile e piazzali interni, tetti di copertura di parte dell'insediamento.	Saltuario		2010	77	3850		

N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore	Volume medio annuo scaricato			Limiti di emissione	Impianti/-fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media			
						m ³ /g	m ³ /a		
S2	Sp1-R	Impianto per la raccolta acque di raffreddamento frigoriferi-	Continuo	AS BEALERA MANTA	2010	8,3	3019	Tabella 3 dell'Allegato 5, parte terza D.Lgs. 152/06 già all'uscita dell'impianto di depurazione (pozzetto.1). (cfr. planimetria Tavola Unica Novembre 2012)	NO
	Sp12-M + Sp21-M	Cortile e piazzali interni, tetti di copertura di parte dell'insediamento	Saltuario		2010	340	17000		
S3	M	Ampliamento area spedizioni merci e nuovo reparto dissottatura	Saltuario	SU	n.d.	n.d.	n.d.	Conformità all'aggiornato piano di prevenzione e gestione	NO

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, che non contrastino con quanto di seguito prescritto;
2. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
3. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. devono essere presenti idonei strumenti per la quantificazione delle acque reflue industriali scaricate;
6. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; le caratteristiche costruttive del manufatto (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed altresì essere concordate con il gestore del servizio idrico integrato;
7. deve essere mantenuto costantemente aggiornato un registro di conduzione dell'impianto di depurazione. I dati e le informazioni da riportare nel registro devono essere concordate con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo. Le registrazioni devono essere conservate per 5 anni per le verifiche degli Organi di controllo. Il registro può essere predisposto e gestito su supporto informatico;
8. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
9. la ditta deve altresì provvedere a far eseguire, con cadenza quadrimestrale, analisi complete di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 5, parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I parametri minimi da ricercare sono quelli riportati nell'Allegato 2, Piano di Monitoraggio e Controllo,;
10. i residui derivanti dal funzionamento o dalla manutenzione del sistema di depurazione devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
11. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi;
12. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
13. per tutto quanto non previsto dalle prescrizioni di cui sopra si deve fare riferimento al regolamento degli scarichi in fognatura predisposto dal gestore del servizio idrico integrato.

Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

14. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
15. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
16. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
17. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Recupero fanghi in agricoltura

Prescrizioni

1. l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di Ha 5.16.55** - purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1** seguente;
2. l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "**TABELLA TERRENI**" **seguito** riporta l'**elenco dei terreni** sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il **quantitativo massimo di sostanza secca consentito** (colonna "Sostanza secca apportabile max").
3. **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
4. la data e l'ora del campionamento dei fanghi, da sottoporre alle analisi prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2 - che costituisce parte integrante del presente provvedimento - deve essere comunicata, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
5. **l'istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l'esito delle analisi stesse**, sia nel caso degli autocontrolli prescritti, sia nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità competente al controllo;
6. **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 seguito**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o

miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione non compresa nel presente provvedimento;

7. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
8. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
9. **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
10. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento;
11. limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 8, 9 e 10, l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:
 - a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
 - b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
 - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
 - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
 - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
 - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
 - c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;

12. l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
13. i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanaione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;
14. è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;
- 15. è vietato** applicare i fanghi ai terreni:
- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con pH minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
 - e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec;
 - j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
 - k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;
 - l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;
- 16. ai terreni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati**, ai sensi del D.P.G.R. 28 dicembre 2007, n. 12/R, si applicano, altresì, i **divieti di utilizzazione di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.**;
17. è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;
18. eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
19. il gestore deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;
20. il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

21. il gestore deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
22. per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- 23. ogni anno** – unitamente alla relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 2 – deve essere presentata alla Provincia ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
24. il gestore ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
25. il gestore ha l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività di che trattasi alla Provincia ed ai Comuni di competenza, con preavviso di almeno 30 giorni;
26. nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, il gestore ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo;

TABELLA TERRENI

Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile

COMUNE	FG	MAP	SUP. utilizzabile	Sostanza secca apportabile max (t/Ha nel triennio)	Sostanza secca apportabile max (t nel triennio)
LAGNASCO	9	30	0,3601	15	5,40
LAGNASCO	9	102	0,4921	15	7,38
LLAGNASCO	9	103	1,1776	15	17,66
LAGNASCO	9	104	0,387	15	5,81
LAGNASCO	10	60	0,5426	22,5	12,21
LAGNASCO	10	115	0,1985	22,5	4,47
LAGNASCO	12	118	0,0611	15	0,92
LAGNASCO	12	205	0,2152	22,5	4,84
LAGNASCO	12	219	0,5340	15	8,01
LAGNASCO	12	221	0,8891	15	13,34
LAGNASCO	12	223	0,3082	15	4,62
TOTALI			5,1655		84,66

TABELLE LIMITI

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr IV, producono quantità uguali o superiori a 1 M di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Cromo	1.000
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %

Gestione rifiuti diversi dai fanghi

Prescrizioni

1. La gestione dei rifiuti in regime di “deposito temporaneo” deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione deve essere fatto riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta sostiene di rientrare nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno (nel caso in cui l'azienda riprenda a produrre dalle 22.00 alle 6.00). I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche:
 - a. entro 6 mesi dalla messa a regime dei nuovi impianti o se già avvenuta, entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento;
 - b. nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo;
 - c. ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.

Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, nonché conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo;

3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal PCA, causati dall'autorità autorizzata con il presente provvedimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Rinnovo

CARNI DOCK SRL – LAGNASCO

ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

<u>PREMESSA</u>	2
<u>COMPARTO: CICLO PRODUTTIVO</u>	3
<u>COMPARTO: ENERGIA</u>	3
<u>COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	4
<u>COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI ACQUE REFLUE</u>	4
<u>COMPARTO: SCARICHI ACQUE REFLUE</u>	5
<u>COMPARTO: EMISSIONI SONORE</u>	6
<u>COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DEPURAZIONE</u>	7
<u>COMPARTO: RIFIUTI</u>	9
<u>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE</u>	10

PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a. contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b. comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: CICLO PRODUTTIVO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Suini vivi	Misura diretta discontinua	Kg/giorno Capi/giorno	n.a	-	Giornaliera	Registrazione giornaliera ed invio riepilogo annuale agli enti competenti.
Altre materie prime animali	Misura diretta discontinua	Kg/giorno	n.a.	-	Giornaliera	
Prodotti finiti	Misura diretta discontinua	Kg/giorno	n.a	-	Giornaliera	Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Sottoprodotti di origine animale	Misura diretta discontinua	Kg/giorno	n.a	-	Giornaliera	

n.a.: non applicabile

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³ /anno	n.a.	Contatore	Mensile	Lecture registrate mensilmente. Invio totale annuale agli enti competenti Registrazioni conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/anno	n.a.	-	Annuale	
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/anno	n.a.	Contatore	Mensile	
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito (*)	n.a.	-	Annuale	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito (*)	n.a.	-	Annuale	

n.a.: non applicabile

(*) derivante dall'attività di macellazione e sezionamento

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif. D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – parte V art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 (1)	1	Triennale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
COVNM (2)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Idem c.s.	1	Triennale	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

- (1) fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti";
- (2) per COVNM si intendono i Composti Organici Volatili non metanici espressi come Carbonio Organico Totale.

Nota: a far data dal 01/01/2014 deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI ACQUE REFLUE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo d'acqua	Misura diretta continua	m ³	n.a.	contatori	Mensile	Registrazione mensile ed invio riepilogo annuale agli enti competenti
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t carcassa	n.a.		Mensile	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

n.a: non applicabile

COMPARTO: SCARICHI ACQUE REFLUE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume di scarico	Misura diretta continua	m ³	Strumento di misura portata istantanea e volume totale scaricato	S1 (Sp1-TD) S2 (Sp1R)	Settimanale	Annotazione su registro condizione impianto ed invio annuale agli enti competenti distinguendo i volumi di acqua reflua depurata e quella di raffreddamento Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Ossigeno disciolto	Misura diretta discontinua	mg/l	aziendale	Vasca ossidazione	Quotidiana	Annotazione su registro condizione impianto.
Solidi Speciali Totali	Misura diretta discontinua	mg/l	aziendale	Vasca ossidazione	Quotidiana	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Acidità (pH)	Misura diretta continua	pH	pHmetro	Vasca ossidazione	-	
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	S1 (Sp1-TD)	Quadrimestrale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti. Invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Acidità (pH)	Misura diretta discontinua	pH		S2 (Sp1R)	Annuale	
Solidi Speciali Totali	Misura diretta discontinua	mg/l		S1 (Sp1-TD)	Quadrimestrale	
				S2 (Sp1R)	Annuale	
				S1 (Sp1-TD)	Quadrimestrale	
				S2 (Sp1R)	Annuale	

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
C.O.D.	Misura diretta discontinua	mg/l	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	S1 (Sp1-TD)	Quadrimestrale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti. Invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
BOD ₅		mg/l				
Azoto ammoniacale		mg/l				
Azoto nitroso		mg/l				
Azoto nitrico		mg/l				
Fosforo totale		mg/l				
Cloruri		mg/l				
Solfati		mg/l				
Zinco		mg/l				
Rame		mg/l				
Ferro		mg/l				
Manganese		mg/l				
Tensioattivi totali		mg/l				
Grassi e oli animali/vegetali		mg/l				
Ossigeno disciolto		mg/l				
Saggio di tossicità acuta (Daphnia Magna)	%					

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	entro 6 mesi dalla messa a regime dei nuovi impianti o se già avvenuta, entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento; nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo;	Da trasmettere alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo
Livelli di immissione						Dati da trasmettere con l'istanza di rinnovo

COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale richiamata in Premessa.
c.s.c. (capacità di scambio cationico)	Misura diretta discontinua	meq / 100g				I valori di pH e c.s.c. dei terreni determinano le dosi di applicazione dei fanghi, in attuazione della normativa vigente.
Capacità del suolo di ossidare il Cromo III a Cromo VI	Misura diretta discontinua	M di Cr VI	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale richiamata in Premessa.
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				L'utilizzazione dei fanghi è consentita su terreni il cui contenuto in metalli pesanti non ecceda i valori massimi riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.
Cromo						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Sostanza secca (s.s.)	Misura diretta discontinua	-	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale richiamata in Premessa.
Grado di umificazione	Misura diretta discontinua	DH %	- Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.			

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di richiamata in Premessa.
Cromo						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Carbonio organico	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Fosforo totale (P)						
Azoto totale (N)						
Potassio totale (K)	Misura diretta discontinua	MPN/gr. s.s.				
Salmonelle						
Fenoli volatili	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Tensioattivi						
pH	Misura diretta discontinua	unità pH				
Salinità	Misura diretta discontinua	meq/100 gr.				
S.A.R. (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	-				
Cloruri (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Solfati (se Salinità > 50)						

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Indice di Germinazione	Misura diretta discontinua	%	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996; - volumi della Collana Ambiente della Regione Piemonte, n. 6 "Metodi di analisi dei Compost" e n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione", oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di richiamata in Premessa. Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 alla presente autorizzazione (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto						
Indice di Respirazione	Misura diretta discontinua	mgO ₂ / KgVS / h				

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m ³	1 volta / anno	Riportare i quantitativi prodotti suddivisi per CER nella relazione annuale come specificato in premessa.

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
SCARICHI	Acidità (pH) Azoto ammoniacale Azoto Nitroso Azoto Nitrico Azoto totale BOD ₅ Cloruri COD Fenoli Fosforo totale Grassi e Oli Metalli pesanti (Alluminio Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco) Saggio tossicità acuta (Daphnia magna) * Solfati Solidi Sospesi Totali Tensioattivi totali Tensioattivi anionici Tensioattivi cationici Tensioattivi non ionici	S1	5 volte durante la vigenza dell'AIA
RIFIUTI: fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura **	<p>TAB. 2 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Metalli: Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco (espressi in mg/kg s.s.)</p> <p>TAB. 3 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).</p> <p>Carbonio organico % s.s. Fosforo tot. (P) % s.s. Azoto tot. % s.s. Salmonelle MPN/gr. s.s</p> <p>TAB. 4 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).</p> <p>Fenoli volatili (mg/kg di s.s.) Tensioattivi (mg/kg di s.s.) pH Salinità (meq/100 g.) S.A.R. (se Salinità > 50) Cloruri (se Salinità > 50) Solfati (se Salinità > 50)</p> <p>TAB. 5 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).</p> <p>Indice di germinazione % Indice di mineralizzazione % Indice di respirazione mgO₂/kgVS/h</p>	Ispessitore	3 volte durante la vigenza dell'AIA **
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza di

* Qualora il saggio di tossicità acuta di screening risultasse NON accettabile, occorre procedere alla determinazione del EC 50 per il medesimo saggio.

** Per consentire i controlli della qualità dei fanghi, la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle analisi prescritte dalla sezione "Produzione e gestione fanghi di depurazione" deve essere comunicata, con almeno 30 giorni di anticipo, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia.